

Deliberazione n° 453 in data 170 GIU. 2014

OGGETTO: Parziale modifica regolamento Attività Libero Professionale Intramuraria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Paolo Sarnelli, nominato con D.G.R.C. n. 12 del 23/01/2014

- **Premesso** che con deliberazione n. 336 del 30/04/2014 fu approvato il Regolamento A.L.P.I. Aziendale;
- **Preso atto** che, da parte di aziende e di strutture sanitarie sia pubbliche che private, sono pervenute richieste di erogazione di servizi e prestazioni che istituzionalmente vengono assicurate da questa azienda ospedaliera;
- **Considerato** che, a seguito di ulteriori verifiche, effettuate dal Responsabile della U.O.S. ALPI, Liste di Attesa, Qualità ed Accreditamento, si raffigura l'esigenza di rimodulare alcuni articoli del vigente regolamento riguardanti le discipline e modalità di svolgimento di convenzioni e/o consulti sia per renderne univoca l'interpretazione sia in relazione alle nuove richieste;
- **Lette** le modifiche da apportare al citato regolamento ALPI, così come di seguito riportato:

1. Articolo 1 Premessa

- ❖ al comma 3 capoverso f: "qualora per ragioni tecnico-organizzative non fosse possibile l'articolazione dell'ALPI in regime ospedaliero in orari differenti da quelli di servizio si procederà secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 4."

2. Articolo 2 Definizione e tipologie

- ❖ al comma 1 capoverso c "la possibilità di partecipare ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi (utenti singoli, associazioni, aziende o enti) all'A. O. per prestazioni normalmente erogate. In tal caso le attività professionali sono svolte fuori orario di servizio secondo programmi e/o piani di lavoro predisposti dall'A.O. sentite le équipes dei servizi interessati, al fine di non influire sull'erogazione delle prestazioni rese in regime istituzionale";
- ❖ al comma 1 paragrafo C "attività di consulenza: "espletamento di prestazioni professionali dei dirigenti sanitari, individualmente o in équipes a favore di strutture pubbliche o private, che ne fanno richiesta all'A.O. ";
- ❖ punto 1, paragrafo C, si aggiunge il sottoparagrafo C5: " Presso l'A.O. a favore di strutture sanitarie pubbliche o private localizzate, di norma, nel territorio regionale, mediante apposite convenzioni come indicato al paragrafo C2";

3. Articolo 4 Condizioni

❖ al comma 1 si aggiunge dopo il periodo "15 minuti per ogni visita specialistica, 20 minuti per ogni indagine ecografica, etc..." la puntualizzazione: "per tutte le altre prestazioni possibili, si definisce convenzionalmente che ogni mese si prende come riferimento il ricavo che l'Azienda ha acquisito per queste prestazioni e si definisce che l'orario da recuperare è pari a 1 ora per ogni 250 €, o frazione".

- Considerato, quindi, di dover approvare la nuova stesura del "Regolamento Aziendale A.L.P.I. : revisione del maggio 2014", che allegato al presente atto né forma parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

approvarsi la narrativa e, per l'effetto:

- rimodulare il Regolamento Aziendale A.L.P.I., con le sopracitate precisazione;
- approvare, quindi, la nuova stesura del "Regolamento Aziendale A.L.P.I. : revisione del maggio 2014 " che allegato al presente atto né forma parte integrante e sostanziale;
- trasmettere il citato regolamento ai Direttori di Dipartimento per ampia diffusione tra il personale sanitario afferente al dipartimento diretto;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Direttore ad interim U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e P.E., al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, al Responsabile U.O.S. A.L.P.I.- Liste di attesa -Qualità - Accredimento istituzionale, al Responsabile Società GESAN;
- pubblicare integralmente la presente delibera.


Il Responsabile Aziendale A.L.P.I.

Dott. Pasquale Boccalone



Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Barnelli



**REGOLAMENTO
PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (A.L.P.I.)**

Art.

Art.1 Premessa

Art.2 Definizione e Tipologia

Art.3 Attività resa a domicilio del paziente

Art.4 Condizioni

Art.5 Organizzazione

Art.6 Commissione Paritetica ed u.o.s. ALPI

Art.7 Centro Unico Di Prenotazione

Art.8 Criteri Generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi

Art.9 Consulenze e Consulti

Art.10 Diritti dei Cittadini

Art.11 Compiti del Direttore di Dipartimento e dell'U.O.C.

Art.12 Disciplina transitoria

Art.13 Norma finale

TITOLO I

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

art. 1

Premessa

1. Con il presente testo si regola l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia (di seguito denominata **ALPI**) di tutti i Dirigenti Sanitari dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (di seguito denominata AOCe), **con rapporto di lavoro esclusivo sia a tempo indeterminato che determinato** e del personale Medico Universitario operante a qualsiasi titolo nelle unità operative del Presidio ospedaliero, espletata nel rispetto delle norme vigenti e della specifica convenzione in atto:
 - CC.CC.NN.LL. dei dirigenti del ruolo sanitario 94/97, 98/2001 e 2002/2005 e successive integrazioni e modifiche;
 - D.P.C.M. 27.03.2000 Atto di indirizzo e coordinamento;
 - Delibera Giunta Regionale della Campania n. 4061 del 07.09.2001.
 - Legge 248/2006
 - Accordo tra Regione Campania e OO. SS. Area Dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A. "Linea di indirizzo per la formulazione degli accordi aziendali", pubblicato sul BURC del 23 marzo 2007
 - DM 11 giugno 2007
 - Legge n. 120 del 3 agosto 2007
 - Legge n. 189/2012
 - Convenzione con la SUN deliberazione n. 217/1999 e successive modifiche
 - Decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze) circa i pagamenti tramite bancomat o carta di credito delle prestazioni con costo superiore a € 30,00
2. Le disposizioni, relative all'ALPI, si applicano a tutto il personale della Dirigenza sanitaria (medico, odontoiatra, veterinario, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo), nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario e degli altri ruoli che collaborano per assicurare l'esercizio dell'ALPI.
3. Il presente Regolamento si fonda sui seguenti principi :
 - a. il Regolamento ha **finalità autorizzativa** e, pertanto, le prestazioni, la sede, i giorni e l'orario di attività, l'onorario lordo per prestazione sono da intendersi vincolanti ai fini dello svolgimento dell'attività. Ogni eccezionale variazione deve essere preventivamente comunicata al CUP aziendale;
 - b. l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale;
 - c. devono essere salvaguardate le esigenze di servizio e deve essere garantita la prevalenza dei volumi di attività necessari per i compiti istituzionali;
 - d. l'ALPI deve essere svolta fuori orario di servizio ed organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità e le guardie attive.
 - e. ***l'orario di svolgimento dell'ALPI deve essere segnalato con la stessa modalità in uso per l'orario di servizio, se svolta in regime ospedaliero;***
 - f. ***qualora per ragioni tecnico-organizzative non fosse possibile l'articolazione dell'ALPI in regime ospedaliero in orari differenziati da quelli di servizio, si procederà secondo quanto stabilito nel successivo articolo 4. In assenza di evidenza del recupero, l'onorario non sarà corrisposta alcuna retribuzione;***

- g. devono essere rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale ed aziendale;
- h. si individuano nelle prestazioni di P.S. e di Terapia intensiva quelle non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia che dovranno essere prioritariamente garantite in ambito istituzionale;
- i. non è comunque consentita l'A.L.P.I. nei seguenti casi:
 - ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva;
 - ricoveri nella unità coronarica e nei servizi di rianimazione;
 - relativamente a quelle prestazioni che, per altissima specializzazione, elevato rischio o eccessivo costo, non possono che essere garantite gratuitamente dal S.S.N.;
 - altre tipologie in relazione alla peculiarità delle patologie o delle norme contenute a seguire nel presente regolamento.

art 2

Definizione e tipologie

1. Per attività libero-professionale intramuraria del personale di cui all'art. 1, comma 1, si intende:
 - a. l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita **fuori dell'orario di lavoro** in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, ed in regime di day hospital, di day surgery o di ricovero, in favore e **su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del SSN** (art. 9 del D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni)
 - b. la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del SSN nonché di altra struttura sanitaria non accreditata.
 - c. *la possibilità di partecipare ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi (utenti singoli, associazioni, aziende o enti) all'A. O. per prestazioni normalmente erogate. In tal caso le attività professionali sono svolte fuori orario di servizio secondo programmi e/o piani di lavoro predisposti dall'A.O. sentite le équipes dei servizi interessati al fine di non influire sull'erogazione delle prestazioni rese in regime istituzionale*
 - d. le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione delle attività istituzionali, dall'Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità, anche temporanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali specifiche.
 - e. prestazioni di consulenza e consulto.

Pertanto, si distinguono le seguenti tipologie di attività libero-professionale intramuraria:

- A. **attività ambulatoriale:** viene esercitata dai dirigenti Sanitari attraverso l'erogazione rese anche a domicilio del paziente/utente. La prestazione deve essere richiesta esplicitamente dal cittadino non ricoverato, che individua lo specialista a cui affidarsi. La prestazione è svolta in strutture ambulatoriali interne dell'Azienda o in strutture esterne pubbliche o private non accreditate con cui l'Azienda ospedaliera ha in atto apposita convenzione. **Sino alla scadenza prevista della Legge n. 189/2012 è previsto l'esercizio dell'ALPI in forma allargata presso gli studi privati degli specialisti o presso strutture private non accreditate preventivamente autorizzate** L'attività ambulatoriale comprende: visita specialistica, visita con relazione, prestazioni diagnostico-strumentali, prestazioni diagnostico-terapeutiche strumentali, interventi di piccola chirurgia, prestazioni di laboratorio, prestazioni di medicina

legale e di medicina del lavoro (perizia, visita necroscopica, idoneità lavorativa, pareri medico-legali, ecc.) . Essa si espletata nelle seguenti forme:

A.1 – individuale: viene espletata dal dirigente sanitario individuato direttamente dal cittadino. **Non rientrano in questa fattispecie le C.T.U. disposte dall'Autorità Giudiziaria.**

A.2 – divisionale: viene espletata dai dirigenti riuniti in equipe, definita quale aggregato funzionale mono o polispecialistico, per l'esecuzione di particolari prestazioni medico-chirurgiche o di prestazioni diagnostico-strumentali.

A.3 - attività ambulatoriale richiesta dall'Azienda ai propri dirigenti sanitari, in via eccezionale e temporanea, qualora la domanda dell'utenza abbia saturato le liste di attesa dell'attività ambulatoriale Istituzionale o per ottemperare a particolari esigenze di accertamenti previsti da apposite normative.

B. attività chirurgica e medica in regime di ricovero ordinario, di Day hospital e di Day surgery : è caratterizzata dalla richiesta, da parte del cittadino, di prestazione a pagamento, in costanza di ricovero ordinario, di DH o di DS con contestuale scelta del professionista e/o dell'equipe che deve erogare la prestazione. Tale forma di attività libero professionale può essere esercitata, in base alla scelta del cittadino:

A. in ricovero ordinario;

B. in ricovero con standard alberghiero superiore con oneri aggiuntivi a carico del cittadino stesso.

C. attività di consulenza: *espletamento di prestazioni professionali dei dirigenti sanitari, individualmente o in équipes a favore di strutture pubbliche o private, che ne fanno richiesta all'A.O.* Le attività di consulenza possono essere prestazioni per unità di prodotto o ad ora. **La remunerazione per le prestazioni rese per unità di prodotto** verrà determinata dall'Azienda ospedaliera, sulla base di una trattativa con il richiedente, che terrà conto delle tariffe minime ordinarie, dell'offerta sanitaria di mercato delle prestazioni richieste e della tariffa media dei dirigenti che effettuano l'ALPI nella stessa branca di interesse. Per la **remunerazione delle prestazioni ad ora** si terrà conto della tariffa prevista dalla normativa vigente. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

C.1 -in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le Istituzioni interessate che disciplini i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, il compenso e le modalità di svolgimento;

C.2 -presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali. La convenzione deve esplicitare:

2.1. che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN;

2.2. la durata della convenzione,

2.3. la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale,

2.4. i limiti di orario dell'impegno, che devono essere compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro,

2.5. l'entità e la modalità di corresponsione del compenso,

2.6. le motivazioni e i fini della consulenza onde accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto.

C.3 -presso aziende pubbliche o private non sanitarie per attività connesse a verifica delle attività erogate o alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in applicazione della

normativa vigente in tema di sicurezza del lavoro, previa apposita convenzione che disciplini compiti, limiti orari, compenso e modalità di svolgimento.

C.4 - Presso strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate, localizzate, di norma, nel territorio della regione, mediante apposita convenzione come al punto C.2.

C.5 - Presso l'A. O. a favore di strutture sanitarie pubbliche o private, localizzate, di norma, nel territorio della regione, mediante apposita convenzione come al punto C.2.

D. attività di consulto: espletamento di prestazioni professionali da parte di un dirigente sanitario specificamente indicato dall'utente nella richiesta all'Azienda.

E. attività di medicina legale: l'ALPI svolta in campo medico-legale costituisce uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal SSN, che comunque concorrono a migliorare l'offerta quali-quantitativa dell'Azienda. Ogni prestazione andrà comunque segnalata al CUP per la dovuta registrazione. Le prestazioni rese al di fuori delle sedi autorizzate (aule giudiziarie e/o studi privati) saranno fatturate con le modalità previste in Azienda. Non fanno parte dell'ALPI le prestazioni rientranti nei compiti d'istituto la cui validità legale discende proprio dallo stato giuridico di incaricato di pubblico servizio medico certificatore.

F. attività di medico competente: fermo restando le limitazioni previste ai sensi di legge in tema d'incompatibilità, possono essere erogate al di fuori delle strutture aziendali le prestazioni rese quale medico competente ai sensi della legge 626/94 e successive modifiche.

G. attività ad integrazione di quella istituzionale: nelle discipline per le quali vi sia documentata carenza di organico alla quale l'Azienda abbia tentato di sopperire con atti appropriati senza esito positivo. Tale attività deve essere finalizzata alla riduzione delle liste di attesa o ad assicurare continuità di servizi essenziali ove prevista, deve essere programmata per tempi definiti e concordata tra i dirigenti e l'Azienda che ne fa richiesta nel rispetto delle direttive regionali in materia. I fondi per tale attività vanno individuati prioritariamente in quelli individuati dalla Legge 189/2012, art. 2.

2. Non rientrano fra le attività libero-professionali, le attività previste ai sensi dell'art.60 del CCNL 1998-2001, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, che di seguito si elencano:

a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione, in qualità di docente;

b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;

c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.lgs 278/1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla L. 295/1990, etc.);

d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

e) partecipazione ai comitati scientifici;

f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;

g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

3. Le attività di cui al comma che precede possono essere svolte, previa autorizzazione da parte dell'Azienda che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali (art. 58, comma 7, D.Lgs. 29/1993).

Art. 3 Attività resa a domicilio del paziente

1 Rientrano nell'attività libero-professionale le prestazioni richieste dall'utente e rese, direttamente dal dirigente scelto, al domicilio dell'utente.

L'utente esercita questa facoltà in relazione:

- alle particolari prestazioni assistenziali richieste;
- al carattere occasionale delle prestazioni richieste;
- al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto (con riferimento all'attività libero professionale intramuraria).

L'attività al domicilio dell'utente:

- è svolta fuori dell'orario di servizio ed in fasce orarie che non contrastino con l'attività ordinaria;
- deve essere richiesta al CUP preventivamente dal paziente;
- in casi non programmabili l'utente può rivolgersi direttamente allo specialista di fiducia che deve informare il CUP il primo giorno lavorativo utile;
- viene effettuata, di norma, nell'ambito del territorio regionale.

1.1 L'utente deve richiedere la prestazione al CUP aziendale esprimendo la scelta del professionista e dichiarando, oltre alle proprie generalità, il domicilio presso il quale verrà espletata la prestazione;

1.2 L'utente sarà invitato dal CUP al pagamento della prestazione secondo le modalità successivamente esplicitate;

Sulle tariffe lorde delle prestazioni rese a domicilio dell'utente, l'Azienda effettua le medesime trattenute previste per l'attività in ALPI allargata.

art. 4 Condizioni

Condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio dell'ALPI è l'esplicita espressione da parte dell'utente della sua volontà di affidarsi alle prestazioni di uno o più dirigenti sanitari di sua fiducia, nominativamente prescelti tra quanti operano nell'Azienda ed intrattengono rapporto esclusivo lavorativo.

L'attività ALPI è esercitata al di fuori dell'orario di lavoro, ivi compreso il lavoro straordinario, i turni di pronta disponibilità e di guardia, e deve prevedere separati sistemi di contabilizzazione.. L'attività in regime ospedaliero deve essere attestata con la rilevazione oraria tramite marcatempo in uso.

1. Nei casi in cui, per motivi tecnico-organizzativi e/o per economia di gestione (contenimento della spesa), non è possibile effettuare le prestazioni richieste "al di fuori dell'orario istituzionale dovuto" ma esse sono effettuate in una unica seduta di lavoro (es, prestazioni di laboratorio, prestazioni diagnostico-strumentali, etc..) è obbligatorio **recuperare una quota oraria** proporzionale alle prestazioni erogate come ALPI. In assenza di un "tempario" per tutte le prestazioni possibili, si definisce convenzionalmente che ogni mese si prende come riferimento il ricavo che l'Azienda ha acquisito per le prestazioni di laboratorio e le prestazioni diagnostico-strumentali e si definisce che l'orario da recuperare è pari a 5 minuti per ogni 10 €. Il criterio della proporzionalità (percentualizzata) rispetto al ricavo, trova sostanza analogica sulla base dei tempari riconosciuti dalle Società Scientifiche (es: 15 minuti per ogni visita specialistica, 20 minuti per ogni indagine ecografica, etc...). *Per tutte le altre prestazioni possibili, si definisce convenzionalmente che ogni mese si prende come riferimento il ricavo che l'Azienda ha acquisito per queste prestazioni e si definisce che l'orario da recuperare è pari a 1 ora per ogni 250 €, o frazione. Il debito orario così definito va garantito dal singolo dirigente sanitario, se da solo ha garantito la prestazione, o in parti fra l' equipe di dirigenti sanitari.* L'eventuale partecipazione di personale del comparto, comporta da parte di questo personale un recupero orario pari al 25 % di quello calcolato per i dirigenti sanitari.
2. L'esercizio di fatto dell'A.L.P.I. è **vietato in occasione** di:
 - assenze dal servizio effettuabili a titolo di:

- malattia
 - astensione dal servizio ai sensi della legge 1204/71
 - permessi retribuiti (che interessano l'intero arco della giornata, limitatamente ad un orario di lavoro di 6 ore e 20 minuti)
 - congedo collegato al recupero biologico (al di fuori di semplici visite)
 - sciopero
- sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa per i dirigenti sanitari o a procedure disciplinari per il personale dei livelli categorie;
 - articolazione flessibile dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto.
3. L'esercizio dell'ALPI all'interno ed all'esterno delle strutture dell'Azienda ha luogo previa domanda (allegato 1). Il referente aziendale ALPI, istruirà la pratica per il successivo iter autorizzativo.
- 3.1 Salvo diversa disposizione normativa che inficia quanto segue, l'esercizio dell'ALPI all'esterno delle strutture dell'Azienda, dopo l'iter autorizzativo di cui sopra, **ha luogo previa autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale** o Suo delegato, **qualora non siano stati individuati nel Presidio Ospedaliero spazi disponibili distinti e separati**, salvo i casi previsti al comma 5 dell'art. 57 del CCNL 1998/2001 (prestazione domiciliare).
- 3.2 L'istruttoria della domanda è competenza del referente dell'uo ALPI e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- i giorni e gli orari programmati per l'esercizio dell'attività;
 - la forma di attività libero professionale che si intende svolgere;
 - la disciplina in cui si intende esercitare l'attività;
 - l'eventuale necessità di personale di supporto tecnico sanitario sistematico e non episodico salvo eventuali eccezioni;
 - l'eventuale composizione dell'equipe con indicazioni di un referente, anche ai fini della ripartizione dei proventi;
 - l'eventuale necessità dell'uso di strumentazioni ed apparecchiature, da specificare;
 - le prestazioni e le relative tariffe, quest'ultime confrontate con i costi delle analoghe prestazioni in istituzionali;
 - lo studio utilizzato, con l'esatta ubicazione ove viene erogata l'attività.
4. In presenza di ALPI allargata e di specifica richiesta dello specialista, può essere autorizzata dal Direttore Generale o Suo delegato l'uso di apparecchiature rilevanti in Ospedale, previo parere favorevole del Direttore medico dell'u.o.c. e del Direttore Sanitario Aziendale. L'utilizzo delle apparecchiature in questione non deve interferire con l'attività di urgenza ed istituzionale.
5. L'attività ALPI non può globalmente comportare, per ciascuna equipe dell'u.o., **un volume di prestazioni** superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
6. L'attività ALPI non può mai configurarsi come concorrenziale all'attività istituzionale. Qualunque iniziativa volta a promuovere la scelta del regime libero-professionale a scapito di quello ordinario configura esercizio di attività concorrenziale, perseguibile con sanzioni disciplinari e con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività stessa.
7. L'Azienda, anche a seguito della ristrutturazione e riorganizzazione logistica dei reparti di ricovero, recupererà spazi distinti, separati e dedicati esclusivamente all'attività ALPI.
8. Il ricovero in regime ALPI sarà garantito, inoltre, nelle degenze Ospedaliere dell'Azienda in strutture e spazi di degenza separati e distinti e con il personale di supporto ivi operante.

9. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale **all'interno dell'Azienda**, non sarà inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, non potrà essere superiore al 10% dei posti letto della struttura.
10. In ciascuna **struttura** la quota massima di posti letto (ordinari e/o di Day-Hospital) da utilizzare per l'attività libero-professionale potrà essere al massimo pari al 10% della dotazione.
11. L'attività ALPI è prestata di norma nella disciplina di appartenenza. I dirigenti che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non possono esercitare la relativa attività, possono essere autorizzati dal Direttore Generale, con il parere favorevole della Commissione paritetica ALPI, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una altra disciplina, purché in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.
12. L'attività LPI **non è consentita** nei servizi di P.S. e di dialisi, emergenza e di terapia intensiva e subintensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione nonché in altre strutture in relazione alla peculiarità delle patologie.
13. L'attività LPI **non è consentita**, altresì, per:
- ⇒ tutte le attività previste per le emergenze;
 - ⇒ **le prestazioni non riconosciute istituzionalmente dal SSN.**
 - ⇒ Le prestazioni che, ad un esame obiettivo dei costi diretti ed indiretti da sostenere ed in relazione alle problematiche organizzative che comportano, risultino economicamente non remunerative;
- Per le prestazioni previste dal SSN e non effettuate nell'azienda, il Dirigente sanitario può essere autorizzato qualora sia disponibile a garantire le stesse prestazioni anche in regime ordinario entro tempi e modalità da concordare con l'azienda;
14. **All'Utente è garantito** in ogni momento, il diritto di **recedere** dal regime libero-professionale, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già rese e previamente accettate in quel regime.
15. Il cittadino al momento della richiesta della prestazione deve essere messo a conoscenza della spesa che dovrà affrontare. In caso di prestazione complessa, il cittadino dovrà ricevere un preventivo di spesa che contenga gli elementi certi degli oneri addebitabili, come regolato successivamente dal presente atto.
16. L'Azienda - tramite il **CUP e l'Ufficio Relazione con il Pubblico** - fornisce adeguata pubblicità circa le modalità pratiche di accesso al regime di attività libero-professionale (elenco del personale autorizzato per discipline, modalità di erogazione e relative tariffe), provvedendo anche ad elaborare apposita **pubblicazione (portale WEB, schermi informativi interni al Presidio)** contenente tutti i dati del servizio.
17. La Direzione Generale con atto a parte, di concerto con le OO.SS. di categoria interessate, può stabilire ulteriori incompatibilità.
18. L'A.L.P.I. è attività a pagamento; il medico in particolari circostanze può prestare **gratuitamente** la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento della clientela (Codice Deontologico). Tale rinuncia totale dell'onorario da parte dei medici sia per l'attività ambulatoriale che di ricovero **non determina** modificazioni nell'entità delle somme dovute all'Azienda ed agli altri soggetti che non abbiano espressamente rinunciato alle proprie spettanze. **Nella fattura deve essere esplicitata che la prestazione è resa gratuitamente dallo specialista e deve essere data evidenza del pagamento da parte dell'utente di tutte le altre spettanze previste.**
19. Il numero di prestazioni gratuite non può superare il 30% del totale delle visite/prestazioni effettuate nel periodo considerato.

Art. 5

Organizzazione

1. Il Direttore Generale o suoi delegati, in sede di definizione annuale del budget, negozia con i dirigenti responsabili di struttura i **volumi di attività istituzionale** che devono essere assicurati

in relazione alle risorse assegnate e, di conseguenza, concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i **volumi di attività ALPI** che, in ogni caso, non possono superare i volumi di attività istituzionale dell'anno precedente. **Comunque il riferimento del volume di attività istituzionale, qualora le risorse impiegate sono le medesime, di norma è identificato con le prestazioni effettuate nell'anno precedente.**

2. L'attività LPI, in tutte le sue tipologie, è soggetta ad **autorizzazione del Direttore Generale o Suo delegato**, previa istruttoria del referente aziendale ALPI. La suddetta autorizzazione deve intervenire entro 30gg. dalla data di presentazione delle relative istanze.
3. Il **personale del comparto sanitario** di supporto per la partecipazione all'ALPI per le attività ambulatoriali diagnostiche-terapeutiche e di équipe, per interventi chirurgici ambulatoriali o in regime di ricovero ordinario, di DH e di DS, è indicato da Dirigente capo-equipe. Il Direttore Generale, in caso di dichiarata carenza di detto personale, provvede all'indizione di avviso interno contenente gli specifici requisiti professionali richiesti, dando priorità al personale già appartenente alla stessa U.O. o ad una U.O. affine a quella per la quale si dichiara la disponibilità ad offrire il proprio supporto per l'attività ALPI. Questo elenco viene messo a disposizione dei Dirigenti autorizzati all'ALPI o del Capo dell'Equipe e sarà utilizzato per individuare il personale da avvalersi per l'espletamento della prestazione fuori orario di servizio.
4. In regime di ricovero il personale di supporto all'ALPI per l'assistenza di reparto è individuato all'interno di ogni singola u.o.c. e si identifica di norma con il personale in servizio, *in turno*, nella u.o., sulla base del criterio dell'effettuazione della medesima tipologia di attività in ambito istituzionale, fatto salvo l'istituzione di un reparto generale solventi. Tale personale opera nell'orario di servizio, salvo debito orario.
5. Il personale di supporto amministrativo e sanitario impegnato nelle funzioni organizzative, di coordinamento, informative, di prenotazione, riscossione, contabilizzazione, pagamenti, controlli e verifica, eventuale contenzioso e relazioni interne opera nell'orario di servizio, salvo debito orario.
6. Il personale sanitario di supporto partecipa al riparto degli introiti lordi dell'attività libero professionale mediante la quota appositamente prevista nella tabella di ripartizione, proporzionalmente all'impegno orario prestato secondo la certificazione del Dirigente sanitario responsabile dell'equipe.

Attività e personale di supporto

Si definisce attività di supporto, l'attività professionale integrativa o di sostegno necessaria o indispensabile all'esercizio dell'A.L.P.I. (in ogni sua forma), direttamente e/o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, antecedente, concomitante o susseguente alla prestazione medesima, garantita da personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento dell'attività, nell'interesse dei professionisti, del cittadino e dell'Azienda.

Il personale di supporto per l'attività ambulatoriale, diagnostica e/o strumentale, si distingue in:

- personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero professionale, quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio, salvo debito orario;
- personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa, fuori dall'orario di servizio, alla erogazione di prestazioni rese in regime libero professionale;
- personale della dirigenza sanitaria, che ha optato per l'esclusività di rapporto di lavoro e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'A.L.P.I.;
- personale che, nell'ambito delle proprie funzioni ed in orario di servizio, collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale (es.: personale amministrativo, etc.) specificatamente individuato per ogni U.O.;

Il personale di cui sopra, ha diritto, a carico della gestione separata dell'attività libero professionale intramuraria a specifici compensi.

Il personale di supporto all'AL.P.I. in regime di ricovero, si distingue in:

- personale medico, infermieristico e tecnico di supporto **diretto**-fuori orario di servizio; che concorre all'effettuazione di interventi assistenziali medici, chirurgici e riabilitativi o, in via eccezionale, nell'ambito della normale attività di servizio, salvo debito orario. Tale personale è di norma individuato all'interno di ogni singola divisione/servizio in via prioritaria, sulla base del criterio dell'effettuazione della medesima tipologia di attività in ambito istituzionale, mediante accettazione volontaria;
- personale del ruolo sanitario dirigente non medico e non dirigente, che partecipa, quale componente di una équipe o come supporto nell'ambito dell'ordinaria attività di servizio;
- altro personale direttamente coinvolto e che collabora, di norma nell'orario di servizio, per assicurare l'esercizio dell'AL.P.I. con particolare riferimento al personale sanitario e di assistenza di reparto ovvero al personale amministrativo impegnato nelle funzioni organizzative, di coordinamento, informative, di prenotazione, riscossione, contabilizzazione, pagamento, controllo e verifica, relazioni interne, eventuale contenzioso.

La partecipazione del personale del comparto sanitario alle attività effettuate in libera professione, deve avvenire su base volontaria.

Art. 6

Commissione Paritetica ALPI ed u.o. l'ALPI

Presso l'Azienda con Determinazione n. 105 dell'11 novembre 2011 e successiva modifica, determinazione n. 5 del 28 marzo 2014, è stata aggiornata la **composizione della Commissione paritetica ALPI.**

In particolare la Commissione Paritetica attenderà ai seguenti compiti di:

- A. corretta applicazione delle norme contenute nel regolamento aziendale;
- B. monitoraggio del bilanciamento dei volumi orari e prestazionali erogati in ALPI ed in regime istituzionali. **I volumi in questione saranno comunicati periodicamente ai componenti la Commissione per le valutazioni di competenza e la proposizione di eventuali correttivi al Direttore Generale;**
- C. formulazione alla Direzione Generale di proposte di modifica ed integrazione del regolamento aziendale, a seguito di provvedimenti legislativi e/o per gli effetti dovuti a modificazioni e/o attivazione in regime ordinario di nuovi livelli assistenziali ed innovative tecnologie sanitarie;

L'U.O. ALPI, liste di attesa, ha compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività prestata in regime di libera professione intramuraria e di verifica di rispondenza dell'esercizio dell'A.L.P.I. così come disciplinata dal presente regolamento.

L'uo ALPI supporta la Commissione paritetica nello svolgimento delle sue attività.

L'uo ALPI:

- accoglie le istanze dei professionisti in materia di libera professione istruendo le relative pratiche amministrative, compresa la predisposizione di atti autorizzativi da sottoporre alle determinazioni del Direttore Generale;
- tramite il CUP detiene l'elenco dei professionisti, che svolgono l'A.L.P.I., le specifiche discipline, onorari lordi ed orari delle prestazioni;
- rileva i volumi delle prestazioni erogate in libera professione in relazione ai volumi delle corrispondenti prestazioni effettuate in attività istituzionale;
- verifica con i Dirigenti Interessati, con i Direttori di Dipartimento ed i Direttore/Responsabili delle unità operative le tariffe **ALPI in occasione di una nuova autorizzazione, in caso di richiesta di aggiornamento del tariffario da parte dello specialista, in occasione di pubblicazione di un nuovo tariffario delle prestazioni ambulatoriali.**

Ai Direttori di Dipartimento ed ai Direttore/Responsabili delle unità operative compete la funzione di controllo che l'esercizio della libera professione non contrasti con il regolare svolgimento dell'attività istituzionale.

I Direttori delle uu.oo.cc. Gestione Risorse Umane e Gestione economica finanziaria verificheranno l'equilibrio economico dell'ALPI in base alle risultanze dell'apposita contabilità separata.

Art. 7 Centro unico di prenotazione

Il Cup supporta il responsabile dell'u.o. ALPI, fornendo i dati amministrativi e di attività richiesti dalla Direzione Aziendale o dagli organi istituzionali o da altri settori pubblici o privati autorizzati dal Direttore Generale.

1. L'accesso alle prestazioni in regime ALPI avviene di norma, tramite apposita lista di prenotazione attraverso il **Centro Unico di Prenotazione (CUP)**, attivato presso l'Azienda, e **tramite il portale aziendale lista di attesa** o con altra modalità definita dalla Direzione Strategica e che comunque deve prevedere la segnalazione al CUP aziendale;
2. Il pagamento dell'importo relativo è effettuato all'atto dell'accettazione. All'utente viene rilasciata una fattura attestante l'avvenuto pagamento e l'esatta prestazione da fruire;
3. Nella prenotazione dovrà essere esplicitamente indicata: la tariffa lorda praticata con le distinte voci di composizione delle stesse, il nominativo del dirigente sanitario prescelto;
4. In questa stessa occasione, per le prestazioni in regime di ricovero, l'Utente sottoscrive per accettazione il modello di richiesta della prestazione in regime ALPI comprensivo del preventivo spese relativo alla prestazione programmata;
5. Per le prestazioni in regime di ricovero il giorno fissato per il ricovero, l'Utente si presenta agli Uffici del CUP aziendale, versando il 20% dell'intero ammontare della prestazione già preventivata;
6. In ogni caso di autodimissioni contro il parere dei Sanitari prescelti, l'Amministrazione tratterà comunque l'intera somma già introitata;
7. All'atto della dimissione l'Utente provvede a versare il resto dell'importo preventivato. All'utente viene rilasciata una fattura attestante l'avvenuto pagamento e l'esatta prestazione erogata;

Art. 8 ALPI in regime Ambulatoriale e di ricovero Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi

L'indicazione delle tariffe lorde tiene conto dei seguenti **criteri generali**:

a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, le tariffe sono riferite alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni. L'onorario lordo è indicato dal dirigente nella scheda di "richiesta autorizzazione ALPI".

b) le tariffe lorde devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda e devono, pertanto, comprendere:

- compenso del professionista prescelto;
- compenso dell'équipe ove partecipante;
- compenso del personale di supporto, ove partecipante;
- fondo di perequazione dei Dirigenti Sanitari, come specificato in seguito;
- fondo comune comparto, ove partecipante;
- costi – pro quota – per il materiale di consumo;
- costi – pro quota - per l'ammortamento, ove vigente;
- costi – pro quota – per la manutenzione delle apparecchiature, ove pertinente;

- costi generali per conduzione ambulatorio;
- quota per l'attività amministrativa, per i costi generali ed indiretti, previsti dalla normativa fiscale e tributaria.
- fondo previsto dalla Legge n. 189/2012

c) le tariffe non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni (Nomenclatore Tariffario Regione Campania – del. GR n.1874 del 31.03.1998 e successive modifiche) o dai tariffari degli Ordini professionali specifici.

A.L.P.I. per prestazioni ambulatoriali – TARIFFARIO

Le tariffe per l'attività ambulatoriale, approvate dalla Commissione paritetica ALPI e dalla Direzione aziendale, sono così definite:

Tariffa per le visite specialistiche e per le prestazioni diagnostiche-strumentali

L'onorario lordo del professionista: Indicato nella scheda di "richiesta autorizzazione ALPI" comprende:

A) Prestazioni ALPI in regime ospedaliero: costi di recupero aziendali:

- in caso di attività ambulatoriale, visite specialistiche e/o chirurgia ambulatoriale, svolta presso l'Azienda o presso struttura esterna con cui l'A.O. a seguito di disposizioni nazionali o regionali ha intrapreso rapporto di collaborazione, i costi aziendali diretti sono forfetariamente determinati in una quota rispettivamente del 15% ed del 20% da detrarre dall'onorario lordo indicato.

In caso di **prestazione strumentale, in concomitanza delle visite specialistiche**, i costi aziendali diretti sono forfetariamente determinati in una quota variabile tra un minimo del 15% ed un massimo del 50% della tariffa indicata dal nomenclatore regionale o nazionale con aggiunta della quota ticket prevista, salvo modifiche previste da emendamenti normativi, come riportato nella "TABELLA A", allegato B". Inoltre ai fini di un ulteriore recupero aziendale per costi imprevisi è contemplato l'incasso del 5% dell'onorario lordo per costituire il fondo detto di "GARANZIA".

- **quota** del 12,25% dell'onorario del professionista, di cui:
 - a. 5% destinato al personale della dirigenza sanitaria, che ha optato per l'ALPI e che, in ragione delle funzioni svolte o dalla disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività medesima;
 - b. 5,25% destinato a costi amministrativi indiretti;
 - c. 2% destinato alle attività amministrative: funzioni organizzative, attività di supporto, di riscossione e di contabilizzazione;
- **fondo** previsto dalla Legge n. 189/2012: quota del 5% dell'onorario del professionista;
- **quota** del 3% destinato al personale del comparto di supporto indiretto che collabora in orario di servizio alla realizzazione dell'ALPI, se indicato dallo specialista;
- **quota del personale di supporto diretto**: tale quota è subordinata all'indicazione da parte dello specialista del personale necessario all'espletamento della prestazione ambulatoriale, che deve operare fuori orario di servizio, e non può superare il 10% dell'onorario del professionista.

In caso di **prestazione gratuita da parte dello specialista**, l'utente è tenuto al pagamento del 25% dell'onorario lordo per costi aziendali diretti ed indiretti.

B) Prestazioni ALPI in regime allargato, salvo diversa disposizione regionale e/o nazionale dall'onorario lordo indicato nella scheda di "richiesta autorizzazione ALPI" saranno detratte le seguenti quote;

- **quota del 5%** per costi aziendali indiretti;
- **quota del 3,50%** dell'onorario lordo a copertura dei ulteriori recuperi aziendali indiretti;
- **quota del 2%** destinata alle attività amministrative: funzioni organizzative, attività di supporto, di riscossione e di contabilizzazione;
- **quota del 5%** dell'onorario lordo previsto dalla Legge n. 189/2012;

Dall'onorario lordo detratto dalle quote sopra precisate sarà operata le trattenute fiscali previsti dalla normativa vigente.

In caso di prestazione gratuita da parte dello specialista, l'utente è tenuto al pagamento del 12% dell'onorario lordo per costi aziendali diretti ed indiretti.

La prenotazione della prestazione ambulatoriale in regime di ALPI ospedaliera potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- o presso lo sportello CUP;
- o telefonicamente al numero verde attivato dal CUP;
- o tramite portale delle liste di attesa;

La prenotazione della prestazione ambulatoriale in regime di ALPI allargata potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- o presso lo sportello CUP;
- o telefonicamente al numero verde attivato dal CUP;
- o tramite portale delle liste di attesa;

In casi eccezionali l'utente potrà rivolgersi direttamente allo specialista scelto, il quale provvederà ad inserire nella propria agenda del WEB-CUP la prenotazione contestualmente e comunque prima dell'effettuazione della prestazione. In caso di mal funzionamento del WEB-CUP lo specialista trasmetterà la prenotazione al CUP prima dell'erogazione della prestazione mediante fax (0823232500) o e-mail (alpi@gesan.it).

Il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato dall'utente prima dell'erogazione della prestazione richiesta esclusivamente tramite :

- o versamento diretto presso il CUP aziendale;
- o tramite carta di credito o bancomat utilizzando i POS che saranno installati presso gli studi dei professionisti.

in caso di impedimento del cittadino a recarsi presso il CUP, il pagamento può essere effettuato, entro la giornata di erogazione della prestazione richiesta tramite:

- o versamento tramite bonifico bancario con IBAN IT17B0200814903000400006504 intestato all'A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta UNICREDIT Spa, Agenzia Caserta Vanvitelli, Piazza Vanvitelli Caserta, con casuale "prestazione ALP"1;
- o versamento tramite c/c postale n. 10022812 all'A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta con casuale "prestazione ALPI".
- o per consentire la continuità dell'erogazione delle prestazioni , è permesso il pagamento tramite i bollettari aziendali, con la modalità in uso fino all'installazione dei POS presso gli studi dell'ALPI allargata.

Il CUP, ricevuta la comunicazione dell'installazione dei POS presso lo studio dovrà ritirare il bollettario consegnato allo specialista e provvedere ad incassare quanto fatturato.

C) ALPI in costanza di ricovero o di day hospital/day surgery – Criteri generali

L'Azienda garantisce l'esercizio dell'ALPI in costanza di ricovero e di day hospital/day surgery nel quadro e in attuazione della normativa vigente e del presente Regolamento.

L'attività deve essere svolta fuori orario di servizio ed attestata con la rilevazione oraria tramite marcatempo in uso.

Non è consentito il ricovero a pagamento nelle seguenti aree:

- A. emergenza-urgenza;
- B. terapie intensive;
- C. unità coronaria;
- D. rianimazione.

Le prestazioni erogabili in regime ALPI in costanza di ricovero devono essere garantite anche nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali.

Il mancato utilizzo dei posti letto assegnati per l'esercizio dell'ALPI consente l'impiego degli stessi per la normale attività istituzionale.

La Direzione Generale può decidere la riduzione o la sospensione dell'esercizio dell'ALPI in costanza di ricovero per motivate esigenze di emergenza o di carattere epidemiologico, con contestuale informazione alle OOSS della dirigenza sanitaria e del comparto.

Con le stesse modalità, per sopravvenute esigenze di ordine organizzativo, funzionale, gestionale, in particolare connesse all'attivazione delle opere di ristrutturazione edilizie o di interventi di manutenzione, potranno transitoriamente essere apportate modifiche alla destinazione di spazi ed all'ubicazione di posti letto riservati all'ALPI in regime di ricovero, garantendo, laddove possibile, l'espletamento della stessa.

Il ricovero in regime libero professionale avviene su richiesta del paziente o di chi lo rappresenta. La richiesta deve essere redatta su appositi moduli predisposti dall'Azienda reperibili presso il CUP e presso i dirigenti medici. Il modulo riporta tutti gli elementi utili alla redazione del preventivo economico da comunicare al paziente prima della definitiva adesione alla tipologia di ricovero in questione.

La richiesta inoltrata al CUP permette a quest'ultimo di poter contattare il medico – capo équipe – per la redazione congiunta del preventivo di spesa.

Il ricovero in libera professione va considerato a tutti gli effetti quale prestazione del SSN, anche ai fini della compensazione tra aziende sanitarie della stessa regione o tra regioni diverse, secondo le corrispondenti tariffe del DRG (art. 3, comma 6, L. 724/94)

Il dirigente operante in regime libero-professionale e prescelto dal paziente, essendo medico di fiducia, assume il ruolo di **capo équipe** ed ha diritto di scegliere i componenti che formeranno l'équipe stessa, proponendola all'approvazione del paziente. Egli è responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresi la compilazione della cartella clinica, della SDO e di ogni certificazione relativa al ricovero.

Il dirigente medico prescelto è responsabile del rispetto delle norme di legge e di quelle previste dal presente regolamento a tutela dei diritti del paziente.

La partecipazione all'équipe è consentita nell'ambito della disciplina di titolarità.

Possono partecipare alla formazione delle équipe tutti i dirigenti dipendenti dell'Azienda

Nell'attività ALPI non rientra il servizio di guardia medica divisionale od interdivisionale ospedaliera continuativa durante la degenza, che pertanto è fornito nell'ambito del DRG, come l'assistenza infermieristica ed ausiliaria di reparto.

La tipologia delle prestazioni che è possibile erogare in regime di ricovero viene concordata con i Dirigenti interessati in sede di contrattazione delle tariffe.

ALPI in costanza di ricovero o di day hospital/day surgery - Preventivo di spesa

Il professionista scelto dal paziente per la prestazione ALPI in regime di ricovero, dovrà collaborare con il CUP al fine di redigere il preventivo delle spese.

Il preventivo dovrà contenere l'indicazione dettagliata della tariffa lorda totale per la prestazione richiesta e la suddivisione degli onorari per l'équipe e degli eventuali oneri per servizi connessi. Per servizi connessi devono intendersi:

- A. confort alberghiero con standard superiore, per giornata di degenza;
- B. materiali protesici non previsti dal DRG;
- C. eventuale altre attività richieste e non previste dal DRG.

Nel preventivo deve essere contenuto l'impegno del richiedente al pagamento dei corrispettivi dovuti secondo le seguenti modalità:

- a) una cauzione all'atto della prenotazione così valorizzata:
 - o 40% per preventivi di valore non superiore ad € 5.165,00
 - o 30% per preventivi di valore compreso tra € 5.165,00 ed € 10.329,00;
 - o 20% per preventivi di valore superiore a € 10.329,00
- b) il saldo al momento della dimissione o del completamento della prestazione.

ALPI in costanza di ricovero o di day hospital/day surgery – TARIFFARIO

La tariffa lorda a carico dell'utente è così costituita:

- A. la retribuzione lorda individuale del professionista " primo operatore – capo équipe";
- B. gli oneri aggiuntivi lordi da sostenere per l'eventuale équipe di personale medico di supporto, che opera al di fuori dell'orario di servizio. La quota spettante ai singoli componenti dell'équipe avviene su indicazione del primo operatore;

- C. gli oneri aggiuntivi lordi da sostenere per l'eventuale equipe infermieristica di sala operatoria, che opera fuori dall'orario di servizio. La quota spettante ai singoli componenti dell'equipe avviene su indicazione del primo operatore;
- D. costo del personale di supporto indiretto (personale di assistenza presente nel reparto): tale personale deve essere indicato dal capo equipe con la distinta di pagamento. Il costo del personale di supporto indiretto è pari al 10% della retribuzione del "primo operatore";
- E. quota del 5% dell'onorario dei Dirigenti medici, destinato al personale della dirigenza sanitaria, che ha optato per l'ALPI e che, in ragione delle funzioni svolte o dalla disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività medesima;
- F. quota del 2% dell'onorario dei Dirigenti destinata alle attività amministrative: funzioni organizzative, attività di supporto, di riscossione e di contabilizzazione;
- G. trattenuta dell'8,50% per costi amministrativi indiretti;
- H. quota del 5% dell'onorario lordo dei dirigenti medici previsto dalla Legge n. 189/2012;
- I. quota da attribuire all'Azienda, pari al 30% della sola tariffa prevista per la prestazione istituzionale – DRG –, restando a carico della Regione Campania la rimanente quota del 70% del DRG stesso, ai sensi della DGR n. 1541/2001 e della circolare 1266 del 04/02/02 della Regione Campania – Area Generale di Coordinamento;
- J. costo del materiale protesico se previsto, eccedente quello standard a carico del SSN;
- K. costo di eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste dal normale percorso diagnostico-terapeutico (es: consulenze chieste dall'utente, ..).

Dall'onorario dei dirigenti medici e del personale del comparto sarà operata la trattenuta fiscale prevista dalla normativa vigente.

Il dettaglio della tariffa deve essere riportato, nella distinta compilata dal CUP, sia in fase di prenotazione-accettazione che in fase di fatturazione.

ALPI in costanza di ricovero o di day hospital/day surgery - Tariffe Confort Alberghiero

Le tariffe per ricovero con standard alberghiero superiore sono così determinate per ciascuna giornata di degenza:

- A. camera di categoria superiore – singola, dotata di attrezzature di maggiore confort, comprensiva di due pasti giornalieri per l'accompagnatore e posto letto aggiuntivo, con bagno privato - € 120,00;
- B. camera di categoria standard – doppia comprensiva di due pasti giornalieri per l'accompagnatore, con bagno privato - € 95,00.

Per maggiore confort si intende la disponibilità nella stanza di apparecchio TV-Color, frigobar, telefono con linea diretta ed aria condizionata.

Nel caso in cui i maggiori confort non siano resi disponibili, sarà applicato un abbattimento complessivo del 20% sulle tariffe precedentemente riportate.

ALPI in costanza di ricovero o di day hospital/day surgery – Riscossione e Fatturazione

Le modalità di riscossione e fatturazione sono così disciplinate:

- A. l'utente, di norma, versa al CUP la cauzione all'atto del ricovero ed il restante importo dovuto subito dopo l'espletamento della prestazione o prima della dimissione e riceve regolare fattura esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, ad esclusione delle prestazioni non sanitarie;
- B. all'atto del versamento della cauzione, il CUP rilascia una quietanza fuori campo di applicazione IVA ad esclusione delle prestazioni non sanitarie.

ALPI in costanza di ricovero o di day hospital/day surgery – Restituzione oraria

Il tempo di lavoro destinato all'ALPI in costanza di ricovero deve essere aggiuntivo rispetto a quello stabilito per le attività istituzionali (nel paragrafo relativo al Tariffario si precisano gli operatori che devono operare fuori orario di servizio).

L'evidenza deve essere attestata provvedendo da parte del dipendente a segnalare con il badge il termine del lavoro istituzionale nei modi in uso e segnalare l'indicazione di inizio e fine dell'attività in ALPI con una nuova rilevazione con badge.

Qualora per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione dell'ALPI in orari differenziati, ogni dirigente dovrà garantire una restituzione oraria calcolata in ragione del tempo

impiegato per l'attività libero professionale, se quantificabile, o in misura forfetaria di 60 minuti ogni € 750,00 di fatturato.

Eventuali carenze di orario dovranno essere recuperate dal professionista entro un mese e non oltre i tre mesi successivi a quello in cui è stata svolta l'attività, pena il recupero di quanto corrisposto.

ALPI - Regime fiscale dei proventi

I compensi per l'ALPI sono assimilabili, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 69 del 25/3/1999 e, pertanto, soggetti, depurati dalle trattenute e dai fondi sopra precisati, alle medesime trattenute fiscali.

L'Azienda si rivarrà sui compensi spettanti al personale che esercita o partecipa all'ALPI per ogni onere di natura fiscale, tributario, previdenziale o di recupero costi generali ed indiretti a proprio carico derivati dalla normativa vigente in relazione all'erogazione delle prestazioni, non previsti nei punti precedenti.

Art. 9

Consulenze e Consulti

L'attività di consulenza è riservata ai dirigenti a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività ALPI. Essa rientra nei compiti istituzionali, e, se effettuata fuori dall'orario di lavoro, è considerata attività libero-professionale intramuraria e quindi sottoposta alla intera materia disciplinata dal presente regolamento.

Essa è disciplinata da appositi accordi o convenzioni stipulate con enti terzi.

1. Tali accordi devono prevedere:

1.1 i limiti minimi e massimi dell'impegno orario di ciascun dirigente, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

1.2 l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro.

1.3 le modalità di attribuzione del compenso.

2. Dal compenso stabilito in caso di attività fuori orario di servizio, l'Azienda trattiene quanto previsto per l'ALPI allargata, se la prestazione è effettuata presso le strutture convenzionate, altrimenti le trattenute seguono quelle previste per l'ALPI in regime ospedaliero.

Rientra in questa stessa attività la **certificazione medico-legale resa per conto dell'I.N.A.I.L.** a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici,

I Consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le seguenti modalità:

Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dall'orario di lavoro. L'onorario del consulto, fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato, viene riscosso, fatturato, versato, contabilizzato e liquidato all'interessato con le stesse modalità dell'ALPI allargata.

Sono escluse dalla presente regolamentazione le Consulenze richieste da Enti pubblici, le C.T.U. richieste dall'A.G. e regolamentate da specifiche disposizioni di legge.

Art. 10

Diritti dei cittadini

L'ALPI ha la finalità di garantire il diritto del cittadino a scegliere il proprio medico curante e/o l'equipe medica di fiducia all'interno delle strutture aziendali.

Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle prestazioni in regime libero professionale è tenuto al pagamento della tariffa stabilita per la prestazione, così come descritta nel presente regolamento.

Il cittadino, al momento della richiesta di prestazione, deve essere messo a conoscenza della spesa che dovrà sostenere. In caso di prestazione complessa, il cittadino pagante dovrà ricevere un preventivo di spesa che contenga elementi certi degli oneri addebitati.

L'esercizio ALPI non deve contrastare con l'incomprimibile diritto riconosciuto a tutti i cittadini di eguale livello di assistenza. Pertanto, tale attività deve riessere organizzata in modo da non influire negativamente sul pieno e completo assolvimento dei compiti istituzionali ed è subordinata all'impegno del personale interessato a garantire la completa funzionalità dei servizi.

Al fine di garantire ulteriormente il cittadino circa le modalità di esercizio dell'ALPI, tale attività non può essere espletata mediante standard qualitativi ed organizzativi inferiori a quelli previsti per l'attività istituzionale.

Eventuali segnalazioni di disservizio dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto per l'attività istituzionale.

Art. 11

Compiti dei Direttori di Dipartimento e di u.o.c.

I direttori di Dipartimento e di u.o.c., nell'ambito del quale opera lo specialista che intende esercitare l'ALPI, stabiliscono d'intesa con il dirigente la modalità di erogazione: sede, orari, giorno, numero di prestazioni/visite, uso di strumentario/apparecchiature e presenza di personale di supporto.

Compete al Direttore di u.o.c., di concerto con Direttore del dipartimento e con il Direttore Sanitario concordare con il dirigente l'uso di apparecchiature/strumentario, verificare che l'attività libero professionale non comporti incompatibilità con i compiti istituzionali e che lo specialista in regime istituzionale svolga uguale prestazione, provvedendo, se il caso, a rimuovere ostacoli e/o proponendo modifiche all'organizzazione in essere.

Art. 12

Disciplina transitoria

Fermo restando i principi generali fin qui enunciati e regolamentati, l'ALPI è sottoposta alle seguenti condizioni:

- l'attività deve essere autorizzata dall'Azienda che ne definisce i volumi nei limiti consentiti;
- l'azione di monitoraggio relativa al rapporto tra ALPI e attività istituzionale assume come parametro di riferimento il numero di prestazioni;

- l'ALPI allargata, sino alle scadenze previste nella Legge n. 189/2012, sarà autorizzata in un solo studio privato non accreditato nell'ambito del territorio regionale, rispettando quanto previsto in merito dalla Legge sopra citata.

Gli specialisti che attualmente svolgono l'attività allargata in due studi, al termine dei contratti in essere con una delle due strutture private autorizzate non dovranno rinnovare il contratto in questione; comunque da gennaio 2015 sarà autorizzata un solo studio allargato sino alle scadenze previste nella Legge n. 189/2012. Dopo la deliberazione che recepisce il presente Regolamento, lo specialista che effettua le prestazioni in ALPI allargata in due studi dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria la scadenza dei contratti in questione.

- gli orari di svolgimento dell'attività ALPI individuale sono definiti d'intesa con il dirigente e compatibilmente con le esigenze di servizio e, di norma, sono vincolati ai giorni, orari e sede autorizzati.

- Lo specialista per il pagamento tramite POS potrà utilizzare una carta prepagata qualora il paziente intenda pagare in contanti.

Art. 13

Norma finale

L'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è demandata a tutti i dirigenti sanitari che ne risponderanno all'Azienda quale responsabilità dirigenziale da valutarsi nelle sedi competenti e con le modalità in essere, nonché ai competenti organi dello Stato in caso di responsabilità di diverso titolo.

Il presente regolamento ha validità annuale ed individua gli ambiti logistico-autorizzativi in cui l'attività deve essere espletata.

Trascorso tale periodo esso è tacitamente rinnovato fino a nuove determinazioni da parte dell'Azienda. Prima di tale termine, la Commissione Paritetica ALPI può proporre tutti i correttivi che si rendessero necessari per una migliore organizzazione dell'attività stessa o qualora siano intervenute modifiche normative o dell'assetto aziendale.